

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 02/07/2020

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 10 luglio 2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31 ottobre 2019, chiede il rimborso, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*, delle quote non godute delle commissioni bancarie e finanziarie, senza tuttavia procedere ad una quantificazione di detto rimborso.

Costitutosi l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, eccependo (a) l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18; (b) la non ripetibilità delle spese di istruttoria, delle commissioni di intermediazione e di attivazione, attesa la natura *up front* delle attività ad esse afferenti; (c) di aver già rimborsato, con riferimento ai "ratei non maturati", un importo pari a euro 48,02, calcolato sulla scorta dei criteri contrattuali, nonché di aver offerto, successivamente al ricevimento del reclamo l'ulteriore somma, rifiutata dal ricorrente, di euro 18,38.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene che, in assenza di una espressa indicazione delle voci di costo delle quali si chiede il rimborso, l'analisi debba essere circoscritta alle sole voci di



costo risultanti dal contratto, rispetto alle quali l'intermediario ha svolto le proprie controdeduzioni.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che nulla sia ancora dovuto al ricorrente a titolo di commissioni di gestione non godute (di indiscussa natura *recurring*), atteso che il relativo rimborso è stato correttamente effettuato, valorizzando il criterio previsto nel contratto, il quale rinvia al piano di ammortamento, depositato agli atti dall'intermediario e sottoscritto dal cliente (decisione n. 5585/2020).

Ripetibili sono invece le commissioni di attivazione, le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria, le quali, tuttavia, avendo natura *up front* (così già decisione n. 2584/2020), vanno rimborsate, per le ragioni innanzi individuate, applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall'intermediario per gli interessi corrispettivi.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a euro 809,16, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,80%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,43%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
spese di istruttoria	(<i>up front</i>)	€ 450,00	€ 266,25	€ 168,42		€ 168,42
commissioni di attivazione	(<i>up front</i>)	€ 488,00	€ 288,73	€ 182,64		€ 182,64
commissioni di gestione	(<i>recurring</i>)	€ 120,00	€ 71,00	€ 44,91	€ 48,02	€ 0,00
costi di intermediazione	(<i>up front</i>)	€ 1.224,00	€ 724,20	€ 458,10		€ 458,10
tot rimborsi ancora dovuti						€ 809,16
interessi legali						no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 809,16. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS